PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 16-bis

Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni). - 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonche', nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale".

Versione in vigore dal 19 agosto 1986, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Titolo	II — Disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-318-1986/art-16-bis-sostituzione-dell-articolo-12-della-legge-28-gennaio-1977-n-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it